ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1931 del 21/04/2021

Oggetto ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: COOPERATIVA SAN GIORGIO SOC. COOP. A R.L. ATTIVITÀ: SERVIZI DI LOGISTICA - CONTROLLO QUALITÀ CAPI E SMACCHIATURA SVOLTA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA DOGANA PO N.

2/A

Proposta n. PDET-AMB-2021-1996 del 20/04/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno APRILE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: COOPERATIVA SAN GIORGIO SOC. COOP. A R.L.

ATTIVITÀ: SERVIZI DI LOGISTICA – CONTROLLO QUALITÀ CAPI E SMACCHIATURA SVOLTA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA DOGANA PO N. 2/A

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitavi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Viste:

l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta COOPERATIVA SAN GIORGIO SOC. COOP. A R.L. (C. FISC. 11802000155), con sede legale in Novate Milanese (MI), via Vialba n° 52, trasmessa dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni in data 9/12/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 177754, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "servizi di logistica – controllo qualità capi e smacchiatura" da svolgersi nello stabilimento sito in Castel San Giovanni, via Dogana Po n. 2/A, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 187993 del 28/12/2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 18864 del 5/02/2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all'istanza di AUA, dalla quale risulta che:

- i. la ditta COOPERATIVA SAN GIORGIO SOC. COOP. A R.L. dichiara che intende svolgere l'attività di "servizi di logistica controllo qualità capi e smacchiatura" attualmente svolta, nel medesimo stabilimento sito in via Dogana Po n.
 2/A Castel San Giovanni, dalla ditta LOGJOB SERVIZI DI LOGISTICA SOC COOP., a ciò autorizzata con atto di AUA D.D. n. 3499 del 27/07/2020, a seguito della prevista cessazione di tale attività da parte di quest'ultima ditta;
- ii. le emissioni in atmosfera derivano da cinque cabine con impiego di solventi per l'eventuale smacchiatura di abiti movimentati (E1): le cabine sono collegate singolarmente alla tubazione principale ed ogni cabina ha un suo motore che viene azionato a pedale quando l'operatore effettua l'operazione di smacchiatura; i punti di aspirazione nella cabina sono frontali all'operatore;
- iii. la condizione di lavoro più gravosa è relativa all'attività contemporaneamente svolta da 4 operatori;
- iv. ogni cabina contiene un filtro a carboni attivi ed è dotata di saracinesca sul tubo di aspirazione che viene aperta ad ogni utilizzo e chiusa subito dopo: questo evita il fattore di diluizione;
- v. l'attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e precisamente al punto 4 della parte II dell'allegato III al medesimo decreto;
- vi. i quantitativi previsti di COV utilizzati mensilmente, nelle più gravose condizioni di esercizio saranno di 70 lt/mese;
- vii. Il consumo annuo stimato di solventi è di 840 l/anno corrispondenti ad una massa annua massima di 1.218 Kg/anno e la capacità nominale è pari a circa 4,1 Kg/g con un funzionamento pari a 8 ore /g per 300 gg/anno;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 188863 del 29/12/2020, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 27290 del 22.02.2021 Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: <u>parere favorevole</u> con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
- nota prot. n. 6027 del 4.03.2021 (prot. Arpae n. 35531 del 5.03.2021) Comune di Castel San Giovanni: <u>parere favorevole</u>;

Atteso che:

- l'Azienda USL di Piacenza, convocata alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 188863 del 29/12/2020, non ha
 trasmesso le proprie determinazioni (valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza in ordine alle emissioni in
 atmosfera) relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- si considera pertanto acquisito l'assenso senza condizioni dell'Azienda USL di Piacenza, come previsto dall'art. 14 bis della L.241/90, ferme restando le responsabilità dell'ente per l'assenso reso ancorchè implicito;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

- 1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta COOPERATIVA SAN GIORGIO SOC. COOP. A R.L. (C. FISC. 11802000155), con sede legale in Novate Milanese (MI), via Vialba n° 52, per l'attività di "servizi di logistica controllo qualità capi e smacchiatura" da svolgersi nello stabilimento sito in Castel San Giovanni, via Dogana Po n. 2/A, comprendente unicamente il seguente titolo abilitativo:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 2. **di stabilire,** per quanto attiene alle <u>emissioni in atmosfera</u> ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SMACCHIATURA

Portata massima 4900 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 12 m

Sistema di abbattimento: Filtro a carboni attivi

- a) Lo sgrassaggio deve avvenire utilizzando gli appositi impianti generanti l'emissione E1 con captazione ottimale degli inquinanti che si liberano per minimizzare la formazione di emissioni diffuse;
- b) il <u>valore limite di emissione totale</u> è stabilito in 20 g di massa di solvente emesso per kg di prodotto pulito ed asciugato (20 g/kg);
- c) La verifica del rispetto del valore limite deve avvenire tramite il calcolo del rapporto tra la quantità annua di solvente utilizzato (I), detratta la quantità di COV adsorbiti dai filtri a carboni attivi (CA), ed il peso annuo di capi di abbigliamento sottoposti a smacchiatura (P), sintetizzabile con la seguente formula: (I-CA)/P;
- d) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie, la frequenza di sostituzione dei filtri a carboni attivi e le relative quantità, validate dalle relative fattura di acquisto, devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- e) i consumi mensili di prodotti smacchianti, validati dalle relative fatture di acquisto, ed i quantitativi mensili di capi di abbigliamento sgrassati devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti;
- f) l'input annuo di COV non può essere superiore a 1220 kg/anno;
- g) entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere trasmessa ad Arpae di Piacenza:
 - o l'opportuna documentazione, relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità al valore limite di emissione totale di cui alla lettera b) ed all'input annuo di cui alla lettera f);
- h) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare un mese;
- i) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- j) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, al Comune ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. di fare salvo che:

 l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

- la Ditta deve tenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di stabilire che:

- a far data dalla messa a regime degli impianti da parte della ditta COOPERATIVA SAN GIORGIO SOC. COOP. A R.L., la ditta LOGJOB SERVIZI DI LOGISTICA SOC COOP. dovrà cessare ogni attività/emissione autorizzata con atto di AUA D.D. n. 3499 del 27/07/2020: al fine di procedere all'aggiornamento/revoca della D.D. n. 3499/2020, la ditta LOGJOB SERVIZI DI LOGISTICA SOC COOP. dovrà comunicare a questo Servizio di Arpae, con preavviso di 7 gg rispetto alla predetta data di messa a regime, la data di cessazione dell'attività nello stabilimento di via Dogana Po n. 2/A Castel San Giovanni;
- qualora la ditta LOGJOB SERVIZI DI LOGISTICA SOC COOP., precedentemente insediata e autorizzata, non comunichi la data di cessazione dell'attività e continui ad esercitare l'attività di che trattasi nello stabilimento di via Dogana Po n. 2/A Castel San Giovanni, si procederà con la revoca del presente provvedimento;
- **6. di comunicare** alla ditta LOGJOB SERVIZI DI LOGISTICA SOC COOP. l'adozione della presente Autorizzazione al fine di ottemperare a quanto prescritto al precedente punto 5.;

7. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Castel San Giovanni, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è
 fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del
 Comune di Castel San Giovanni;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed
 Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare
 riguardo agli aspetti di carattere igienico sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori
 nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA Autorizzazioni Settoriali ed Energia" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.